



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Nell'udienza del 8 giugno 2020 ex art. 85 D.L. n. 18/20 conv. in legge 27/20

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. [REDACTED] del registro di segreteria, sul ricorso
presentato da

[REDACTED] rappresentati e difesi in via tra loro congiunta
e disgiunta dall'avv. Chiara Chessa e dall'avv. Eleonora Barbini del Foro di
Arezzo, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Arezzo, Viale
Michelangelo n. 26

Contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso
dall'Avv. Aldo Tagliente con domicilio eletto presso l'Avvocatura dell'INPS
di Venezia, Dorsoduro 3500/d;

**Per l'accertamento dei benefici previsti dall'art. 54 del DPR 1092/73 e la
conseguente condanna alla riliquidazione del trattamento pensionistico;**

ESAMINATI il ricorso ed i documenti con esso depositati in causa nonché gli
atti e i documenti di costituzione dell'I.N.P.S;

CONSIDERATO

Che i ricorrenti sono ex militari cessati dal servizio rispettivamente Colucci

[REDACTED]
in data 4.11.2018, Perrone in data 30.9.2018, Rondinella in data 31.3.2019

e Tutrone in data 20.2.2019;

Che il trattamento pensionistico spettante è stato liquidato con il c.d. sistema misto;

Che parte ricorrente chiede la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento affermando di avere diritto all'applicazione dell'aliquota di rendimento del 44%, prevista dal primo comma dell'art. 54 del DPR 1092/73, alla quota della pensione calcolata con il sistema retributivo, avendo maturato, alla data del 31.12.1995, un'anzianità di servizio utile superiore a quindici e inferiore a venti;

che la disposizione invocata trova testualmente applicazione per i militari

che cessano dal servizio con la predetta anzianità, ipotesi [REDACTED]

nel caso in esame, essendo i ricorrenti Colucci, Perrone e Rondinella cessati dal servizio con l'anzianità di anni 42, il ricorrente Tutrone con l'anzianità di anni 41,

che parte ricorrente trae invece, in via interpretativa, dalla predetta disposizione una diversa norma, in base alla quale la data del 31.12.1995 (data di cessazione del sistema di calcolo di tipo retributivo), ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile al calcolo della relativa quota di pensione, deve equipararsi a quella di cessazione dal servizio, con la conseguenza che al servizio utile maturato a quella data deve applicarsi l'aliquota di rendimento del 44% prevista dall'art. 54, primo comma, citato;

che l'Istituto previdenziale si è costituito in giudizio e ha rilevato che la norma di favore invocata dal ricorrente si riferisce esclusivamente ai militari cessati dal servizio con un'anzianità di almeno 15 anni, ma non

superiore a venti e la stessa non può trovare applicazione nei confronti del militare posto in quiescenza con un'anzianità ben superiore in quanto, diversamente, si altererebbe il rapporto tra quota retributiva e contributiva nei trattamenti di pensione soggetti al regime c.d. misto e si verificherebbe una doppia valutazione del medesimo periodo di servizio e una disparità di trattamento nei confronti di altre categorie di pensionati;

che l'interpretazione proposta dai ricorrenti risulta accolta in misura prevalente dalle Sezioni territoriali di questa Corte (*ex multis* Sez. Calabria n. 89/2018) e in via univoca dalle Sezioni centrali di Appello, tanto da escludere la sussistenza di contrasti orizzontali tali da originare una pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite (*ex aliis*, Sez. II App. 308/2019);

che, pur non configurandosi alcun obbligo conformativo di questo giudicante, appare essersi formata, in punto *de quo*, una radicata interpretazione uniforme tale da potersi configurare diritto vivente di cui parte ricorrente chiede l'applicazione;

che, da un lato, in virtù della norma tratta ed applicata in via interpretativa dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte viene affermata la neutralità, a fini pensionistici, delle anzianità superiori al quindicesimo anno, contenute entro il limite del ventesimo anno di servizio utile;

che, dall'altro lato, come peraltro evidenziato nella giurisprudenza di questa Sezione, l'affermazione di tale norma non prevede alcuna regola di applicazione della aliquota del 44% all'anzianità di servizio utile maturata al 31.12.1995 con specifico riferimento alla diversa modalità di calcolo della pensione al 31.12.92 e al 31.12.1995;

che dalla legislazione vigente non sembra potersi trarre una regola univoca di applicazione della aliquota nell'ipotesi prospettata dal ricorrente, rivenendosi, anche nella giurisprudenza di talune Sezioni territoriali di questa Corte, nonché in quella delle Sezioni di Appello, ipotesi applicative difformi tra loro;

che parte ricorrente nelle proprie conclusioni ha formulato domanda di condanna generica alla riliquidazione del trattamento pensionistico e alla corresponsione degli arretrati maturati senza indicare la misura del trattamento da riliquidare ovvero il relativo criterio di calcolo;

che in relazione a tale aspetto non sono state formulate specifiche istanze istruttorie né forniti elementi di giudizio;

che il giudizio non appare maturo per la decisione;

RITENUTO

Opportuno e necessario che sullo specifico punto le parti prendano posizione, precisando le proprie conclusioni e che, pertanto, entrambe le parti precisino le proprie conclusioni sui criteri e sulle modalità di calcolo per rideterminare, in caso di accoglimento della domanda introduttiva di giudizio, la misura del trattamento pensionistico da corrispondere al ricorrente;

RITENUTO ALTRESI'

Necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio con riferimento

a) alla misura del trattamento che dovrebbe corrispondersi al ricorrente in applicazione della succitata interpretazione normativa tenendo conto delle diverse opzioni prospettate;

b) alla complessiva misura del trattamento da erogarsi al ricorrente nella

predetta ipotesi con riferimento all'aspettativa di vita media anche con applicazione di modelli statistici attuariali che tengano conto dei fattori incidenti sul complessivo sistema pensionistico;

CONSIDERATO INOLTRE

Che, ad un primo sommario esame, la surriportata interpretazione potrebbe porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell'eguaglianza e della irragionevole disparità di trattamento, con l'art. 38 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio dell'adeguatezza, con l'art. 97, comma 1 e 2, con l'art. 81 sotto i profili della copertura della legge di spesa, dell'equilibrio di bilancio e dell'equità intergenerazionale, con l'art. 102, comma 2 della Costituzione nonché con la Carta di Nizza e l'art. 3 del TUE;

RITENUTO

che tale valutazione possa e debba essere effettuata anche tenendo conto dell'incidenza della sostenibilità del modello pensionistico in rapporto, tra l'altro, agli indici di equilibrio tra massa salari e massa pensioni con riferimento allo specifico comparto delle pensioni militari;

che, pertanto, sia opportuno e necessario acquisire i seguenti dati:

a) il numero di soggetti che potrebbero essere destinatari dell'applicazione della norma, anche tenendo conto della giurisprudenza di questa Corte che ne estenderebbe l'applicabilità ai militari che al 31.12.1995 non hanno raggiunto i 15 anni di servizio utile;

b) il costo finanziario che ne conseguirebbe allo stato e con riferimento all'aspettativa di vita media, anche con applicazione di modelli statistici attuariali che tengano conto dei fattori incidenti sul complessivo sistema

pensionistico

DISPONE

a) che le parti provvedano a precisare le conclusioni limitatamente alle questioni di cui in motivazione, assegnando loro per l'espletamento dell'incombente un termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza;

DISPONE, inoltre,

b) che INPS provveda, nel termine di giorni 120 dalla comunicazione della presente ordinanza, a depositare agli atti un dossier contenente i dati relativi

1) alla misura del trattamento che dovrebbe corrispondersi al ricorrente in applicazione della succitata interpretazione normativa;

2) alla complessiva misura del trattamento da erogarsi al ricorrente nella predetta ipotesi con riferimento all'aspettativa di vita media anche con applicazione di modelli statistici attuariali che tengano conto dei fattori incidenti sul complessivo sistema pensionistico;
nonché

3) il numero di soggetti che potrebbero essere destinatari dell'applicazione della norma, anche tenendo conto della giurisprudenza di questa Corte che ne estenderebbe l'applicabilità ai militari che al 31.12.1995 non hanno raggiunto i 15 anni di servizio utile;

4) il costo finanziario che ne conseguirebbe allo stato e con riferimento all'aspettativa di vita media, anche con applicazione di modelli statistici attuariali che tengano conto dei fattori incidenti sul complessivo sistema pensionistico;

5) dell'incidenza della sostenibilità del modello pensionistico in rapporto, tra l'altro, agli indici di equilibrio tra massa salari e massa pensioni con riferimento allo specifico comparto delle pensioni militari.

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e disposto

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., sospende la decisione nel merito,

DISPONE

a carico delle parti l'espletamento dell'adempimento istruttorio di cui in motivazione, nei termini e modalità ivi indicati.

RINVIA

la trattazione della causa, al termine del suddetto incumbente, all'udienza del **14 dicembre 2020, ore 9 e 30.**

È concesso termine, per il deposito di eventuali note difensive, non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente Ordinanza alle parti costituite.

Spese al definitivo.

Così pronunciato in Venezia, all'esito dell'udienza del 8 giugno 2020.

IL GIUDICE MONOCRATICO

D.ssa Daniela Alberghini

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 08/07/2020

